



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



**PROGETTO E DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICO PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER I PLESSI DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL COMUNE DI RIVA DEL PO
PERIODO: DA 01/09/2026 (INIZIO ANNO SCOLASTICO DA DEFINIRE) A 31/07/2029
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI**

Il Presente Progetto contiene:

Allegato 1 –

Relazione Generale-Illustrativa

Procedura di affidamento e criteri per l'aggiudicazione (rinvio al Disciplinare);

Documento di stima economica: valore stimato del progetto e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'esecuzione dei servizi;

Allegato 2 –

Capitolato Speciale d'Appalto



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



Allegato1 - RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA CON STIMA ECONOMICA

Descrizione, finalità e obiettivi dei servizi

Il servizio di trasporto scolastico ha la funzione di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie e di interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio per facilitare la frequenza degli alunni alle scuole di competenza. In assenza di servizio pubblico, ovvero laddove le linee pubbliche presentino carenze o inadeguatezza rispetto alle necessità connesse alle esigenze scolastiche, o ancora nel caso in cui non sia possibile l'accompagnamento da parte dei familiari si provvede, nel quadro degli interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni/e delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, alla predisposizione del servizio di trasporto scolastico, così come previsto dalla L.R. 08 agosto 2001, n.26, dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Il territorio comunale di Riva del Po è caratterizzato da un'estensione particolarmente importante per ampiezza ed inoltre le zone del forese presentano numerosi insediamenti sparsi ed una viabilità molto articolata nelle dimensioni, con un alto numero di strade bianche.

Il servizio consiste nel trasporto, con mezzi e con autisti della Ditta appaltatrice, per il periodo anzidetto, degli alunni di Riva del Po che frequentano le scuole site nel Comune di Riva del Po e si svolgerà ogni giorno secondo il calendario scolastico stabilito dalla competente autorità scolastica e secondo quanto previsto dal "Regolamento Comunale per l'utilizzo del Servizio Scuolabus" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2023. Il servizio di trasporto scolastico si sostanzia, concretamente, in un intervento diretto all'effettiva attuazione del diritto allo studio, attraverso l'erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune in cui si trova il plesso scolastico (ma anche a non residenti frequentanti quella scuola, se compatibile con i percorsi stabiliti ed i costi sostenuti), assicurando la frequenza scolastica degli alunni che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, abbiano difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica che frequentano.

Il servizio, riferito all'anno scolastico, consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Riva del Po, sotto indicate, dai luoghi di residenza o dai centri di raccolta indicati nel piano organizzativo di trasporto ai plessi scolastici frequentati, e viceversa, e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici:

1. Scuole dell'infanzia statali: Loc. Zocca;
2. Scuole primarie: Loc. Berra e Loc. Ro;
3. Scuole secondarie di I grado: Loc. Berra,
4. Scuole secondarie di I grado: Loc. Ro

Per un totale di 4 sedi scolastiche servite.

Il servizio è articolato su 5 (cinque) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, nell'arco temporale di 8 (otto) – 9 (nove) mesi effettivi, con percorrenza di circa 90.200 Km annuali



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



(relativi ad attività curricolari e, se attivati, relativi ai percorsi del dopo scuola e alle uscite/trasferte/gite di tipo ricreativo, propedeutiche ai servizi di centri estivi). Il kilometraggio considerato è comprensivo dei servizi vari scolastici che incidono relativamente sul complessivo chilometrico che comunque ha un andamento variabile e dipendente dalle iscrizioni e dal dislocamento degli utenti, nonché dalla loro adesione ai servizi stessi, il computo è da ritenersi totalmente indicativo e soggetto a variazioni.

L'Ufficio scuola del Comune di Riva del Po informa tempestivamente l'appaltatore su eventuali adeguamenti e/o modifiche che possono intervenire ad opera dei Dirigenti scolastici.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia sarà garantito il servizio di accompagnamento durante la salita, il tragitto e la discesa degli alunni medesimi, attraverso la presenza, per ciascun giorno di attività del servizio, degli operatori addetti all'accompagnamento, in possesso dei requisiti di idoneità. È consentita la presenza dell'accompagnatore nel caso in cui siano trasportati bambini diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali.

Oltre al servizio di trasporto scolastico, la ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- il servizio di trasporto verso le sedi distaccate. Sono previsti infatti trasferimenti, per l'intera durata del calendario scolastico, degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie della località di Ro per accedere alla palestra, per un numero di km annui di circa 1200.
- il servizio di trasporto per le uscite scolastiche (visite, attività didattiche, corsi, attività sportive) e deve essere garantito l'eventuale servizio di trasporto in occasione dello svolgimento delle attività estive rivolte ai minori, qualora attivati (uscite dei centri estivi).
- programmazione piano di trasporto con orari e percorsi, pulizia e sanificazione mezzi anche alla luce della passata emergenza Covid 19 e all'evoluzione dei DPCM che si sono alternati. Non conoscendo l'evoluzione futura dell'emergenza epidemiologica, né un eventuale ritorno della stessa, con conseguenti provvedimenti, che verranno eventualmente adottati, è richiesto da parte di tutto il personale impiegato il rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e dell'utilizzo di tutti i DPI volti alla prevenzione del contagio, qualora si rivelasse ancora necessario.

I dati dimensionali utili per la formulazione dell'offerta sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto e nelle disposizioni seguenti.

Il servizio inizia con la partenza del mezzo dall'area di ricovero della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con lo stazionamento del mezzo nell'area di ricovero ultima fermata/capolinea; nella linea quindi viene computato anche il tragitto dalla zona di ricovero del mezzo adibito al trasporto, all'ultima fermata che coincide con il capolinea nella zona di ricovero del mezzo.

L'ufficio scuola del Comune di Riva del Po provvederà alla gestione della raccolta delle iscrizioni ai servizi (con predisposizione dei moduli per le famiglie) e al trasferimento di tali elenchi all'ufficio dell'appaltatore. Il Piano di trasporto annuale e le sue ulteriori modifiche/adequamenti e aggiornamenti dovrà essere redatto e organizzato dall'appaltatore a cui compete la pianificazione, la progettazione e la redazione dell'elaborato "Piano di trasporto annuale" e il compito di trasmetterlo al Comune e di comunicare all'utenza gli orari di salita e discesa annuali.



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato tramite una gara pubblica aperta, di valore superiore alla soglia comunitaria, in conformità all'articolo 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. La procedura sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, e l'aggiudicazione avverrà selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base al miglior equilibrio tra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Si rinvia, in particolare, a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara, a cui si rimanda anche per quanto riguarda i requisiti minimi di partecipazione al presente progetto.

All'interno dell'appalto non sono previste attività riconducibili a quelle elencate all'art.1, comma 53 della L.06/11/2012 n.190, aggiornata tramite art.4-bis del D.L. 8 aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n.40 (settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa).

Inoltre, alla luce dei principi di cui agli artt. 1 e 3, e di quanto previsto agli Art. 57 e 58 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la decisione di **non procedere alla suddivisione in lotti**, nel caso di specie, si giustifica per le ragioni di seguito esposte:

1. Unitarietà funzionale e inscindibilità organizzativa del servizio

Il servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale presenta un'elevata **integrazione operativa** tra le varie linee/percorsi, che:

- spesso condividono mezzi e personale;
- prevedono sovrapposizioni nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti;
- richiedono un coordinamento centralizzato per sostituzioni mezzi, riprogrammazioni e gestione di emergenze.

La sua efficacia dipende, quindi, da una **organizzazione unitaria e coordinata**, che sarebbe compromessa se suddivisa in lotti, generando rischi di:

- disallineamento degli orari di servizio;
- mancata armonizzazione tra tratte collegate;
- incremento dei tempi di reazione in caso di guasto o indisponibilità del mezzo.

Tali elementi costituiscono un **indice di inscindibilità funzionale**, rilevante ai fini del mancato ricorso ai lotti, secondo consolidata giurisprudenza (Cons. Stato n. 138/2021; n. 2397/2020).

2. Necessità di un controllo unitario e responsabilità univoca

L'articolazione del servizio impone un'unica responsabilità in relazione a:

- sicurezza degli alunni;
- continuità del personale alla guida;
- uniformità delle dotazioni di sicurezza e dei sistemi di controllo (GPS, comunicazioni con le famiglie);
- applicazione uniforme dei CAM (criteri ambientali minimi) sui mezzi.

La presenza di più operatori, derivante dall'eventuale suddivisione in lotti, determinerebbe una **moltiplicazione delle interfacce**, con conseguente aggravio amministrativo, difficoltà di coordinamento e aumento potenziale dei rischi connessi alla sicurezza dei minori.

La stazione appaltante ritiene quindi necessario mantenere una **unica responsabilità contrattuale**, coerentemente con il principio di **efficienza e buon andamento** (art. 1, L. 241/1990; art. 1 D.Lgs. 36/2023).



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



3. Economie di scala e maggiore efficienza economica

L'organizzazione centralizzata del servizio consente:

- l'ottimizzazione nell'impiego dei mezzi (riduzione dei chilometri a vuoto);
- una razionalizzazione del personale (autisti);
- una manutenzione più efficiente e programmata;
- un contenimento dei costi delle assicurazioni e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie.

La suddivisione in lotti, al contrario, comporterebbe:

- duplicazione di costi fissi per ciascun operatore;
- minor possibilità di intercambiabilità dei mezzi;
- aumento del costo complessivo del servizio.

In applicazione del principio di **economicità** (art. 1, D.Lgs. 36/2023), la scelta del lotto unico risulta più vantaggiosa.

4. Conduzione unitaria degli obblighi ambientali (CAM)

Il DM 17 giugno 2021 - **pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021**, impone l'applicazione dei **Criteri Ambientali Minimi**, tra cui:

- tipologia dei mezzi a basse emissioni;
- sistemi di monitoraggio ambientale;
- piani di manutenzione ecologica.

La stazione appaltante ha valutato che:

- l'organizzazione unitaria del servizio facilita il controllo dei requisiti CAM e la verifica della loro corretta applicazione;
- la suddivisione in più lotti comporterebbe diversi soggetti responsabili con livelli differenziati di mezzi e tecnologie, rendendo più complesso il monitoraggio e aumentando il rischio di difformità.

La concentrazione dell'appalto in un unico lotto costituisce quindi garanzia di **omogenea applicazione dei CAM**, oltre che di maggiore efficacia dei controlli.

DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICO

Nel prospetto seguente viene riportato il **quadro economico degli oneri complessivi** necessari per l'acquisizione dei servizi oggetto dell'appalto, specificante il valore stimato dell'appalto, calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per le modalità di calcolo del valore posto a base di gara e del costo stimato della manodopera si rimanda al Capitolato d'appalto.

A	IMPORTI DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	IMPORTI
A1	Valore stimato dell'affidamento per la durata di tre anni posto a base di gara	€ 1.019.418,00
A2	Oneri per rischi interferenziali DUVRI	€ 0,00
	A) TOTALE A BASE DI GARA	€ 1.019.418,00
B	IMPORTI DELLE OPZIONI	



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



B1	Importo opzione di proroga del contratto per ulteriori 2 anni (art.120, co.10 del Codice)	€ 679.612,00
B2	Proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara (art.120, co.11 del Codice)	€ 169.903,00
B4	Clausola di revisione prezzi e Riequilibrio contrattuale (artt. 9 - 60 del D.Lgs. 36/2023) compreso proroghe	€ 50.970,90
B5	Opzione art. 120, comma 9, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Quinto d'obbligo) compreso proroghe	€ 339.806,00
	B) TOTALE OPZIONI	€ 1.240.291,90
C	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE	
C1	Imprevisti (comprensivi di proroga)	€ 33.980,60
C2	Quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i	€ 17.791,27
C3	Contributo ANAC	€ 410,00
C4	Iva 10%	€ 229.369,05
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 281.550,92
	TOTALE PROSPETTO ECONOMICO A + B + C	€ 2.541.260,82

Il Responsabile del Settore Segreteria, AA.GG. e Istituzionali e Scuola
Dott.ssa Elisa Tieghi



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

Via Due Febbraio, 23 – Loc. Berra, Tel. 0532/390011

C.F. e P.IVA 02035850383

https: www.comune.rivadelpo.fe.it

Pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it



Allegato 2 -

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO
PER IL PERIODO 01/09/2026 (INIZIO ANNO SCOLASTICO DA DEFINIRE) - 31/07/2029
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI**

Indice CSA

CAPO I – Oggetto e specifiche delle prestazioni richieste

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Interpretazione del contratto

ART. 2 DETTAGLIO SERVIZI

2.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa

2.2 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici

2.3 Servizio di prove su strada per elaborazione piano trasporto

2.4 Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche

2.5 Plessi del Comune di Riva del Po interessati ai servizi

2.6 Rendicontazione e Piano trasporto annuale

2.7 Hr. del personale per attività uscite scolastiche/didattiche/uscite CRE

2.8 Operazioni di pulizia, lavaggio, sanificazione mezzi

2.9 Modalità di espletamento

2.10 Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti

2.11 Personale conducente

2.12 Requisiti del personale e norme antipedofilia

2.13 Casi di sostituzione del personale

2.14 Referente dell'appalto

2.15 Gestione amministrativa del servizio

2.16 Automezzi

2.17 Manutenzioni

2.18 Avarie e casi di interruzione del servizio

2.19 Monitoraggio del servizio

2.20 Sede operativa "rimessa" / ricovero mezzi

ART. 3 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

ART. 4 DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 Stime

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO E INCIDENZA COSTO MANODOPERA

5.1 Incidenza costo manodopera

CAPO II – Disposizioni generali

ART. 6 CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

ART. 7 DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO

ART. 9 SOPRALLUOGO

ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

11.1 Obblighi del personale addetto alla conduzione di veicoli

11.2 Accompagnatori

ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

CAPO III – Modalità di stipulazione contratto e prezzi

ART. 13 PREZZI CONTRATTUALI

ART. 14 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

CAPO IV - Garanzie e coperture assicurative

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

ART.16 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CAPO V – Avvio dell’esecuzione

ART. 17 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Programma di esecuzione dei servizi

17.2 Coordinatore dei servizi

ART. 18 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Proroga del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

18.2 Proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

18.3 Disposizioni particolari in merito alle modificazioni soggettive

ART. 19 CONTROLLI

ART. 20 VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE

CAPO VI - Termini e penali

ART. 21 TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 PENALI

CAPO VII - Contabilità, pagamenti e varianti

ART. 23 CONTABILITÀ E MONITORAGGIO DEI SERVIZI

ART. 24 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

ART. 25 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

25.1 Scioperi

CAPO VIII – Subappalti e Subcontratti

ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 27 SUBAPPALTO A CASCATA

CAPO IX- Eccezioni e riserve; ulteriori casi di risoluzione del contratto

ART. 28 - FORO COMPETENTE

ART. 29 ARBITRATO

ART. 30 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO X- Ultimazione dei servizi e certificato di regolare esecuzione

ART. 31- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 38 e All. ii.14, capo ii D. Lgs. 36/2023)

CAPO XI- Varie

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA PRIVACY

ART. 33 RINVIO

ART. 34 PANTOUFLAGE

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – Oggetto e specifiche delle prestazioni richieste

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di seguito indicato:

oggetto	Servizio di trasporto scolastico per i plessi di ogni ordine e grado del COMUNE DI RIVA DEL PO.
elaborati progettuali approvati dall'amministrazione	1. RELAZIONE GENERALE E ILLUSTRATIVA 2. DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA 3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
C.P.V.	CPV: 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada"
Codice Ateco	49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri
Codice Univoco Intervento (CUI)	S02035850383202600003

1.1 - Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
 - **C.U.C.:** Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
 - **Operatore economico:** l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive il contratto con il Comune obbligandosi ad espletare i servizi così come previsto dai contratti stessi e dal Capitolato tecnico;
 - **Comune/Ente:** l'amministrazione contraente;
 - **Contratto:** il documento con il quale il Comune acquista i servizi offerti, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - **Capitolato tecnico:** il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche dei servizi;
 - **Relazione / disciplinare tecnico:** documento allegato al presente Capitolato che individua e descrive i servizi richiesti per il periodo a cui si riferiscono.

ART. 2 DETTAGLIO SERVIZI – CARATTERISTICHE – MODALITA' ESECUZIONE

Il servizio consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia (solo plesso di Loc. Zocca), primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro effetti personali, secondo quanto stabilito dal "Piano di trasporto annuale" come disciplinato dai paragrafi che seguono.

2.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa

Il servizio consiste:

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate scuolabus o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta o casa-per-casa previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la partenza del mezzo dall'area di ricovero della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con lo stazionamento del mezzo nell'area di ricovero ultima fermata/capolinea; nella linea quindi viene computato anche il tragitto dalla zona di ricovero del mezzo adibito al trasporto, all'ultima fermata che coincide con il capolinea nella zona di ricovero del mezzo stesso.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

2.2 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici

Consiste nel trasportare gli alunni durante l'orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (es: impianti sportivi; palazzetti; luoghi specifici; altri plessi; ecc..).

Al fine di far rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo, esattamente come per i tragitti ordinari di casa-scuola-casa. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra. Nel conteggio dei Km percorsi sono computati i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa o punto di ricovero, ove è posteggiato, sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo sono da computarsi i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

2.3 Servizio di prove su strada per elaborazione piano trasporto (km necessari alle verifiche)

Si rappresenta che i servizi comprendono anche le attività di percorrenza su strada necessari al piano trasporto.

In particolare, tali attività consistono nei km che vengono percorsi per verificare la fattibilità dei tragitti, le strade bianche, i permessi di passaggio etc.... volti a garantire la sicurezza stradale e la massima efficienza del trasporto scolastico:

- **SICUREZZA STRADALE:** le verifiche su strada propedeutiche al piano di trasporto annuale devono essere effettuate con i mezzi all'uopo destinati, in modo da pianificare, sulla base degli elenchi degli iscritti e dei loro indirizzi, la fattibilità esecutiva del servizio, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza stradale;
- **EFFICIENZA:** l'elaborazione dei tragitti dovrà essere pianificata in base al tragitto percorribile maggiormente efficiente e che consenta di ridurre i tempi di percorrenza.

2.4 Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche (km per uscite / attività / gite CRE)

Consiste nel servizio di trasporto adibito a **attività curriculari uscite didattiche distribuite nell'intero corso dell'anno scolastico, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto.**

Il numero di veicoli, le fasce di orario (da/a) ed i giorni della settimana saranno dettagliati nel piano annuale di trasporto che per sua natura è condizionato dalle scelte educative di ogni singolo anno scolastico. Nel conteggio dei Km del presente appalto sono computati anche i km percorsi per le uscite didattiche e vengono considerati per ogni mezzo a partire dalla rimessa o punto di ricovero, ove è posteggiato, sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo sono da computarsi nel budget i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra e con i stessi mezzi e autisti previsti per il trasporto scolastico.

Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto prestato oltre i calendari scolastici (calendario sc. Infanzia comunali e paritarie, calendario scuole infanzia statali, calendario scuole primarie e secondarie), quali ad esempio il trasporto, verso le piscine o musei, propedeutico alle attività dei centri estivi, eventualmente attivati dall'Ente.

2.5 PLESSI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO interessati ai servizi sopra descritti

PLESSO	INDIRIZZO	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Scuola Infanzia statale di Zocca (Ist. Compr. Copparo)	sede: Via Risorgimento, 17 Cap. 44033 Loc. Zocca di Ro	Orario scolastico curriculare, sedi distaccate, uscite extra curriculari, progetti e laboratori.
Scuola d'infanzia statale di Cologna (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via XXV Aprile. 20 Cap. 44033 Loc. Cologna di Berra - Tel. 0532/878242	uscite extra curriculari, progetti e laboratori.
Scuola d'infanzia statale di Serravalle (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via Capatti, 14 Cap. 44033 Loc. Serravalle di Berra -Tel. 0532/834808	uscite extra curriculari, progetti e laboratori.
Scuola Primaria Statale di Berra "M. Montessori"	sede: Via Montessori, 9 Cap. 44033 Loc. Berra	Orario scolastico curriculare, uscite extra curriculari, Dopo scuola, Centri estivi. progetti e laboratori (se attivati)

(Ist. Compr. Copparo)		
Scuola Primaria Statale di Ro (Ist. Compr. Copparo)	sede: Via L. Benetti, 2R Cap. 44033 Loc. Ro	Orario scolastico curriculare, sedi distaccate, uscite extra curricolari, Dopo scuola, Centri estivi, progetti e laboratori (se attivati)
Scuola secondaria 1° grado Statale di Berra “U. Foscolo” (Ist. Compr. Copparo)	sede: Via Postale, 35 Cap 44033 Loc. Berra	Orario scolastico curriculare, uscite extra curricolari, progetti e laboratori.
Scuola secondaria 1° grado Statale di Ro “L. da Vinci” (Ist. Compr. Copparo)	sede: Via L. Benetti, 2R Cap. 44033 Loc. Ro	Orario scolastico curriculare, sedi distaccate, uscite extra curricolari.

Per un totale di 6 sedi scolastiche servite.

Il servizio è articolato su 5 (cinque) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, con percorrenza variabile annuale (relativi ad attività curricolari e relativi ai percorsi del dopo scuola e alle uscite/trasferte/gite di tipo ricreativo, propedeutiche ai servizi di centri estivi). Il kilometraggio considerato è comprensivo dei servizi vari scolastici che incidono relativamente sul complessivo chilometrico che comunque ha un andamento variabile e dipendente dalle iscrizioni e dal dislocamento degli utenti, nonché dalla loro adesione ai servizi stessi.

Oltre ai plessi sopra citati, il servizio di trasporto viene effettuato capillarmente sul tessuto stradale del territorio comunale di Riva del Po in tutte le sue Località: Ruina – Ro – Guarda – Alberone – Cologna – Berra – Serravalle (a bordo di ogni scuolabus, a discrezione dell'amministrazione comunale, viene eseguito il servizio di sorveglianza e monitoraggio alunni appaltato ad altro operatore economico) da e verso i plessi sopra descritti, attraverso un servizio di trasporto che in parte viene eseguito “porta a porta” e in parte viene eseguito con “punti di raccolta” predefiniti in base alle istanze dell’utenza e alle esigenze di ogni anno scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Fornitore l'importo delle penali, come previsto dal presente capitolato.

Qualora la sospensione o l'interruzione del servizio derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve, condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Le linee sopra citate si compongono di diverse corse sul territorio e, in base all'esperienza pregressa, le loro percorrenze sono indicativamente:

Linea Ro – Alberone: percorrenza stimata 100 km/giorno

Linea Ro - Ruina: percorrenza 100 km/giorno

Linea Cologna: percorrenza 80 km/giorno

Linea Serravalle medie: percorrenza 80 km/giorno

Linea Serravalle Primaria: percorrenza 80 km/giorno

Sedi distaccate: percorrenza 11 km/giorno

Considerando: $(100+100+80+80+80) = 440 \text{ km} / \text{giorno} \times 5 \text{ giorni} = 2.200 \text{ km} / \text{settimana}$
 $2.200 \text{ km/settimana} \times 4 = 8.800 \text{ km} / \text{mese} \times 10 \text{ mesi} =$

Servizio trasporto Casa-scuola-casa (Cfr. paragrafo n. 2.1): 88.000 km /anno

Sedi distaccate: $11 \text{ km/giorno} \times 2 \text{ gg.} = 22 \text{ km/sett.} \times 4 = 88 \text{ km/mese} \times 10 = 880 \text{ km} / \text{anno}$

Prove su strada: $22 \text{ km/mese} \times 10 \text{ mesi} = 220 \text{ km} / \text{anno}$

Servizio trasporto sedi distaccate (Cfr. paragrafo n. 2.2) e prove su strada (Cfr. paragrafo n. 2.3): 1.100 km /anno

Servizio trasporto relativo a Km. per uscite didattiche / curricolari / uscite per centri estivi: 3.000 km/anno (Cfr. paragrafo n. 2.4)

Riepilogando:

Km/anno	Tipologia servizio	Triennio
88.000 km	casa-scuola-casa 5 linee	264.000 km
1.100 km	trasferimento a sedi distaccate	3.300 km
3.000 km	attività curricolari, uscite didattiche e uscite per centri estivi	9.000 km
92.100 km	TOTALI	276.300 km

Situazione attuale utenti trasportati sul territorio di Riva del Po – A.S. 2025/2026

LINEE	N° ALUNNI SECONDARIA 1° GRADO	N° ALUNNI PRIMARIA (promiscuo con infanzia solo per territorio Ro)	
Cologna	15	28	
Serravalle Linea 3	32	20	
Serravalle Linea 2		24	
Ro Alberone	10	26 + 6 materna	
Ro Ruina		17 + 5 materna	
TOTALI	57	126	183

I dati degli alunni sopra citati si riferiscono all'anno scolastico 2025/2026 e saranno, pertanto, oggetto di aggiornamento e modifica per i successivi anni scolastici in considerazione del trend anagrafico, della situazione dei plessi scolastici, nonché in base alle iscrizioni che interverranno.

Tali modifiche potranno essere comunicate anche a ridosso dell'inizio di ogni singolo anno scolastico, ferma restando la peculiarità di programmazione del servizio.

Attualmente il parco mezzi impiegato è così composto:

➤ **Territorio Berra:**

- n. 1 mezzo: capienza alunni 28 posti – capienza adulti 2 posti;
- n. 1 mezzo: capienza alunni 41 posti – capienza adulti 2 posti;
- n. 1 mezzo: capienza alunni 32 posti – capienza adulti 1 posto;

➤ **Territorio Ro:**

- n. 1 mezzo (con pedana): capienza alunni 47 posti – capienza adulti 3 posti;

n. 1 mezzo: capienza alunni 43 posti – capienza adulti 2 posti;

Nessun mezzo di quelli impiegati è di proprietà comunale ma tutti messi a disposizione dall'operatore.
Almeno 1 mezzo dovrà essere dotato di pedana per disabili anche nel presente appalto.

Per i servizi descritti ai precedenti paragrafi n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 l'ente riconoscerà il prezzo al km riportato nell'articolo 4.1 "stime", considerando i dati logistici qui di seguito riportati e le incidenze di tutte le voci che caratterizzano un servizio di trasporto scolastico.

Per le ore destinate all'elaborazione amministrativa del piano di trasporto e delle successive modifiche in corso di esecuzione, oltre che per le ore di disponibilità degli autisti durante le attività curriculari / didattiche o uscite e per le pulizie dei mezzi, l'Ente riconoscerà un costo per Hr. di lavoro prestata per queste specifiche attività ulteriori rispetto al servizio ordinario di trasporto da e per i luoghi scolastici. Qui di seguito si descriverà nel dettaglio tali attività.

2.6 Rendicontazioni e Piano di trasporto annuale – caratteristiche per elaborazione e modifiche in corso di esecuzione

L'ufficio scuola del Comune di Riva del Po provvederà alla gestione della raccolta delle iscrizioni ai servizi (con predisposizione dei moduli per le famiglie) e al trasferimento di tali elenchi all'ufficio dell'appaltatore.

L'ufficio scuola comunicherà inoltre la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico, in base al calendario scolastico fornito dall'Istituto Comprensivo di Copparo, gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza.

Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione all'Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo e anche per le vie brevi qualora la stringente necessità lo richiedesse.

L'appaltatore dovrà garantire agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 10 (dieci) minuti prima del termine delle lezioni, sarà cura dell'ufficio scuola richiedere l'uscita anticipata degli alunni che usufruiscono del trasporto, in modo da rendere più fluido il processo di uscita dai plessi scolastici. Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Al fine di garantire una esecuzione efficace e trasparente del servizio di trasporto scolastico, si evidenzia la necessità di ricevere con cadenza mensile un report di monitoraggio relativo alle attività svolte e alle risorse impiegate.

Tale report consente di avere un quadro aggiornato e dettagliato dell'andamento del servizio, permettendo di verificare con precisione i chilometri percorsi, le linee effettuate, il numero delle corse svolte e le eventuali ore aggiuntive impiegate dal personale (Hr. extra). Il monitoraggio periodico rappresenta uno strumento utile per valutare l'effettivo utilizzo dei mezzi e delle risorse umane, nonché per individuare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione iniziale.

La raccolta sistematica di questi dati permette inoltre di migliorare l'organizzazione del servizio, ottimizzare la pianificazione delle attività e garantire un controllo puntuale dei costi e delle prestazioni erogate. Attraverso i report mensili è infatti possibile effettuare verifiche amministrative ed esecutive più efficienti, oltre a disporre di informazioni utili per eventuali interventi correttivi o per la programmazione futura. A corollario dei report mensili, l'operatore economico, annualmente,

dovrà provvedere a proprio carico l'esecuzione di analisi di "customer satisfaction", nelle risposdenze della carta dei servizi dell'ente e gli esiti dovranno essere prontamente trasmessi all'ufficio scuola. Oltre ai Report periodici, l'operatore economico dovrà occuparsi anche della redazione del Piano di trasporto annuale e delle sue continue evoluzioni e modifiche.

Il Piano di trasporto annuale dovrà essere redatto e modificato dall'appaltatore a cui compete la pianificazione, la progettazione e la redazione dell'elaborato "Piano di trasporto annuale" e il compito di trasmetterlo al Comune e di comunicare all'utenza gli orari di salita e discesa annuali, oltre ad ogni variazione e/o adeguamento.

Il Comune metterà a disposizione dell'appaltatore anche copia dell'ultimo Piano di trasporto annuale vigente, a titolo esemplificativo, riportante le varie linee di trasporto (l'indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo, le corse di andata e ritorno, gli orari di partenza e quelli di arrivo, la successione delle fermate e relativi orari, il numero Km totali della linea, il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, il giorno/giorni della settimana in cui effettuare il servizio, la durata del servizio nel corso dell'anno). Tale piano è da considerarsi un piano indicativo e in continua e costante evoluzione in quanto documento dinamico, per ogni anno scolastico, variabile in base agli iscritti e ai relativi indirizzi di domicilio.

I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti.

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale, dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti.

Il Piano può essere modificato dalle parti contrattuali, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per esigenze organizzative o per una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti, senza che ciò comporti ulteriori variazioni al corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, in corso d'anno, si ribadisce la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere variazioni, anche temporanee, al Piano organizzativo del trasporto.

Gli orari ed i percorsi contenuti nel piano potranno essere ottimizzati sulla base delle esigenze che verranno a manifestarsi e che il servizio di trasporto potrà soddisfare.

Nessuna variazione a percorsi e fermate previsti nel Piano potranno essere messe in atto se non preventivamente autorizzate dal Comune. L'Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti al piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

L'Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare al Comune:

- ☐ ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- ☐ eventuali variazioni all'espletamento del servizio.

L'operatore economico è inoltre tenuto ad effettuare, se richiesto dall'ente appaltante e verificandone la fattibilità, il trasporto scolastico di alunni residenti nel territorio limitrofo al Comune iscritti alle scuole del Comune.

L'operatore economico ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti e autorizzati dall'Ufficio scuola dell'Ente Appaltante, attraverso la consegna di appositi elenchi.

L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse non autorizzate ai percorsi oggetto di appalto.

Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni, etc.).

Non sono previsti rischi da interferenza.

2.7 Hr. del personale per le Attività uscite scolastiche / didattiche / uscite CRE

In occasione dello svolgimento di attività extracurricolari organizzate dagli istituti scolastici, quali uscite scolastiche / didattiche / eventi non rientranti nella normale programmazione delle lezioni, vengono riconosciute agli autisti le Hr. che essi dedicano in tali circostanze.

Gli autisti infatti avranno un monte ore al fine di garantire il trasporto degli alunni, riservato a queste circostanze, e il rientro presso la sede scolastica. Durante lo svolgimento dell'attività, il personale autista resta a disposizione dei docenti accompagnatori per eventuali necessità logistiche o spostamenti imprevisti, assicurando così continuità e sicurezza nel servizio di trasporto.

Tale disponibilità comporta un impegno temporale aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro, poiché gli autisti rimangono reperibili per tutta la durata dell'uscita o dell'evento. Le ore svolte in questo contesto rientrano pertanto tra le attività aggiuntive del personale e contribuiscono al buon svolgimento delle iniziative, garantendo supporto organizzativo, puntualità negli spostamenti e tutela degli studenti coinvolti.

In conclusione, l'impiego di ore e del personale – autista, in occasione di uscite / attività didattiche esterne / gite, rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione delle attività stesse, permettendo agli istituti scolastici di offrire agli alunni esperienze formative esterne in condizioni di sicurezza, efficienza e adeguata organizzazione del servizio di trasporto.

2.8 Operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione di mezzi

Ai fini della sicurezza e dell'igiene, la pulizia dei mezzi e la loro sanificazione, anche alla luce della passata emergenza epidemiologica da Covid-19, è ritenuta indispensabile in base all'esperienza maturata negli ultimi anni.

Essa prevede un'attenta e approfondita igienizzazione dei mezzi di trasporto mediante l'utilizzo di prodotti specifici con azione detergente e disinfettante. È inoltre prevista, qualora l'evoluzione degli eventi futuri lo rendesse necessario, la dotazione a bordo dei veicoli di gel sanificante e di mascherine per eventuali esigenze degli utenti.

Le attività comprendono altresì l'impiego e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantire agli autisti la piena sicurezza nello svolgimento del servizio. Tali misure sono finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione di eventuali agenti virali o patogeni durante il trasporto scolastico.

In occasione dello svolgimento di attività di pulizia / lavaggio / sanificazione, vengono riconosciute agli autisti le Hr. aggiuntive messe a disposizione in tali circostanze, al fine di garantire adeguati standard di pulizia, igiene e sicurezza dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico.

Nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie connesse al servizio, gli autisti dedicano parte del proprio tempo lavorativo alla cura e alla sanificazione dei veicoli. Tali operazioni risultano fondamentali per assicurare ambienti idonei e sicuri per gli studenti trasportati, nonché per il personale stesso. In particolare, le attività comprendono la pulizia accurata degli interni dei mezzi, dei sedili, delle superfici di contatto più frequente (corrimano, maniglie, cinture di sicurezza) e degli spazi comuni del veicolo.

Per i servizi descritti ai precedenti punti n. 2.6, 2.7, 2.8 l'Ente riconoscerà l'importo offerto in ribasso rispetto all'importo stimato a base di gara riportato nell'articolo 4.1 "stime", determinato considerando i dati stimati come di seguito riportati. Frazioni di un'ora superiori a 30 minuti

saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora.

- Per il servizio di elaborazione amministrativa di report e piano di trasporto e delle successive modifiche in corso di esecuzione (Descritto al paragrafo n. 2.6): si considerino Hr. 2,5 / settimana X 4 settimane = 10/mese X 1 addetto alla elaborazione - rendicontazione e coordinamento del servizio = 10 Hr./mese (attività ordinaria direttamente correlata al servizio) X 10 mesi calendario scolastico = **100 Hr./anno.**
- Per le ore degli autisti durante le attività uscite curriculari / didattiche o uscite CRE (Descritto al paragrafo n. 2.7): si considerino 180 Hr. anno per ogni autista → 180 Hr. X 5 autisti = **900 Hr. anno.**
- Per l'espletamento delle operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione di mezzi (Descritto al paragrafo n. 2.8): si considerino Hr. 2/ settimana per mezzo X 5 autisti = 10 Hr./settimana (attività di pulizia, lavaggio e sanificazione mezzi X 4 settimane = 40 Hr. mese X 10 mesi calendario scolastico = Hr. **400 Hr./anno.**

Complessivo Hr. per i servizi di cui ai paragrafi 2.6 – 2.7 – 2.8: 1.400 Hr. / anno

Come riassunto nella seguente tabella:

Servizi	n. autisti	Hr. anno	Tot. Hr. anno	costo orario base	totale costo/anno	costo Hr. maggiorato al fine di considerare un margine per l'utile di impresa	totale annuo aumentato della % per utile impresa	tot. costo/triennio
2.6 – report e piano di trasporto	1	100	100	€ 22,00 ¹	€ 2.200,00	€ 24,31	€ 2.431,00	€ 7.293,00
2.7 - attività uscite curriculari / didattiche	5	180	900	€ 22,00 ¹	€ 19.800,00	€ 24,31	€ 21.879,00	€ 65.637,00
2.8 operazioni di pulizia	5	80	400	€ 22,00 ¹	€ 8.800,00	€ 24,31	€ 9.724,00	€ 29.172,00
			1.400		€ 30.800,00		€ 34.034,00	€ 102.102,00

2.9 Modalità di espletamento dei servizi

Il servizio è svolto dall'Operatore economico con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

L'operatore economico è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti il trasporto scolastico, i veicoli in servizio pubblico e la circolazione su strade ed aree pubbliche.

¹ Costo orario parametro/livello 183, secondo Retribuzione CCNL Autoferrotranvieri – profilo macchinista / operatore.

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato:

- ☐ regolarmente tutti i giorni di scuola previsti per ciascun anno scolastico;
- ☐ secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.

L'Operatore economico è tenuto, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "*di assemblee*" "*nell'ambito della scuola*", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "*di inizio e fine lezioni*" tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà la competente Autorità scolastica a dare comunicazione.

L'Operatore economico garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, eventi tali da rendere indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione, anche telefonica, da parte dell'ente appaltante o della Scuola interessata.

L'Operatore economico per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti, anche amministrativi, adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, che per le scuole dell'infanzia è prolungato fino a tutto il mese di giugno, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto.

2.10 Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita del contratto, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal **Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023)** e sono adottati con Decreto del Ministro.

Nell'ambito dell'appalto di trasporto scolastico si farà riferimento a:

“Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021): [20210702_157\(4\).pdf](#)

2.11 Personale conducente

Per la regolare esecuzione del servizio, l'Operatore economico è tenuto a mettere a disposizione il personale necessario, in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

Il personale è tenuto a:

- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato, dal regolamento del trasporto comunale, e a rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile, così come concordati con l'ufficio scuola del Comune;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;

- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'ufficio scuola dell'Ente Appaltante;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio scuola del Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di eventuali utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista.

Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza dovrà essere comunicata al competente Ufficio scuola dell'Ente Appaltante.

In particolare, il personale dovrà:

- non abbandonare mai il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano dallo scuolabus in condizioni di sicurezza;
- osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento di trasporto comunale.

Il personale conducente dovrà essere fisicamente valido ed abile alle mansioni assegnate e in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'Operatore Economico intenderà utilizzare.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della società che effettua il servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la società, la Scuola, l'ufficio scuola del Comune o viceversa.
- dotato di regolari DPI e obbligato all'uso degli stessi nell'ambito del servizio nei casi in cui sia necessaria opportuna dotazione di sicurezza per la riduzione rischi.

Il servizio di trasporto scolastico si rivolge esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole del comune di Riva del Po, dalle materne alle scuole secondarie di primo grado. Deve pertanto essere effettuato con la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'utenza. In particolare, in presenza di alunni portatori di handicap o in condizioni disagiate, nelle operazioni di salita/discendenza dallo scuolabus è necessario offrire ausilio e collaborazione alla famiglia presso il domicilio dell'alunno ed al personale della scuola presso la scuola stessa, nonché al personale di sorveglianza destinato alla vigilanza a bordo.

Ogni utente nel percorso di andata è prelevato presso la fermata individuata e scaricato esclusivamente presso la propria sede scolastica; viceversa, nel percorso di ritorno è prelevato presso la sede scolastica e scaricato esclusivamente presso la fermata individuata.

I conducenti verificano che tutti gli iscritti al servizio vengano scaricati all'arrivo presso le rispettive scuole e siano presenti sui mezzi al momento del ritorno a casa.

Il coordinatore dell'Appaltatore dovrà essere raggiungibile telefonicamente dagli uffici comunali durante tutto l'arco della giornata, anche in orari di chiusura al pubblico dell'ufficio.

L'Ente Appaltante potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

2.12 Requisiti del personale e norme antipedofilia

L'Operatore Economico dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio i seguenti dati riferiti:

- l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;
- apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

2.13 Casi di sostituzione del personale

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'Operatore Economico deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Parimenti, l'Operatore Economico s'impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti indicati nel presente capitolato. L'Ente Appaltante potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui al presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, l'Operatore Economico si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli all'Ente Appaltante prima dello svolgimento del servizio.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

2.14 Referente dell'appalto

L'Operatore Economico dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, che assuma il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'appalto. L'Operatore Economico provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. *smartphone*) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato.

L'Ente Appaltante, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l'Operatore Economico.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

2.15 Gestione del servizio

Attualmente tutta la gestione inerente le iscrizioni, l'emissione delle rette, la verifica degli incassi delle rette e le attività di controllo dei morosi è a carico del Comune.

La progettazione tecnico/amministrativa del Piano trasporti e relativi aggiornamenti e modifiche sono a cura dell'appaltatore.

2.16 Automezzi

Gli automezzi utilizzati dall'Operatore Economico per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, in numero adeguato alla quantità e alla qualità dell'utenza, devono essere rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministero dei Trasporti "*Caratteristiche costruttive degli scuolabus*" (GU Serie Generale n.92 del 21-04-2010) e da ogni altro provvedimento normativo ivi richiamato, e/o comunque in vigore disciplinante la materia.

A tal proposito, si rammenta la Legge 11 agosto 2003, n. 218 "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*" e prevede all'art. 1 "...*ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali*".

Gli automezzi dovranno essere idonei a prestare agevolmente servizio all'interno del territorio comunale, quindi avere una capienza diversa in base agli alunni trasportati e alla percorribilità ed ampiezza delle strade.

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti mezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 "*Nuovo Codice della strada*" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
- ogni automezzo dovrà essere dotato di "cassetta di pronto soccorso";

L'Operatore Economico fornisce all'Ente Appaltante:

- l'elenco indicativo dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione per il rilascio delle licenze speciali; ciò dovrà avvenire prima dell'attivazione del servizio;
- le copie delle carte di circolazione dei mezzi che effettueranno il servizio dalle quali risulti l'immatricolazione di cui al comma precedente;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni.

L'Operatore Economico, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari ed al numero di ragazzi da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

- a) in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;
- b) in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia.

Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi precorsi, minori o maggiori utenti per percorso, etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra l'Operatore Economico e l'Ente Appaltante, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o del regolamento.

L'Operatore Economico non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.

Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) l'Operatore Economico ne dà immediata comunicazione all'Ente Appaltante; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un luogo idoneo per la rimessa e la cura dei mezzi utilizzati per il servizio, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Con delibera del Consiglio Comunale di Riva del Po n. 60 del 27.12.2023 è stato approvato il regolamento del servizio.

L'Operatore Economico dovrà fornire almeno 1 mezzo con pedana per disabili, eventuali mezzi ulteriori potrebbero essere richiesti dal Comune, per specifiche esigenze sopravvenute.

L'Operatore Economico dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Inoltre, è previsto che:

1. tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
2. non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
3. in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata del Contratto, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dal Comune potrà essere antecedente di oltre 10 anni;
4. ogni veicolo debba montare gomme termiche o quattro stagioni oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;

5. ogni veicolo debba avere a bordo uno o più estintori, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'appalto;
6. qualora richiesto dal Comune, l'Operatore Economico deve essere disponibile ad ospitare a bordo dei mezzi dispositivi GPS idonei a rilevare i percorsi casa-scuola-casa di cui oggetto dell'appalto;
7. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
8. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo.
9. nel parco mezzi del Fornitore dovrà essere presente almeno un bus idoneo al trasporto disabili.
10. il Fornitore dovrà in ogni caso mettere a disposizione del servizio tutte le dotazioni aggiuntive e le migliorie eventualmente offerte in sede di gara.

Di seguito si forniscono le indicazioni inerenti al numero e alla capienza dei mezzi, in base alle attuali iscrizioni.

2.17 Manutenzioni

Per tutta la durata del Contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. L'Operatore Economico ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere all'Ente Appaltante alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'Operatore Economico adottare sui veicoli, nella esecuzione dei suddetti servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere dell'Operatore Economico, prima di ogni servizio:

- a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento dei dispositivi di illuminazione, gli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato di pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
- c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

2.18 Avarie e casi di interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, l'Operatore Economico è tenuta a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza, e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'Operatore Economico è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e

ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente se offerti in sede di gara e/o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

2.19 Monitoraggio del servizio

L'Operatore Economico è tenuto a produrre all'Ente Appaltante, con cadenza mensile e nei tempi utili ai fini delle verifiche per l'autorizzazione alla fatturazione, e comunque ogni volta che l'Ente ne faccia apposita richiesta, specifici *report* riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) sia per il servizio di trasporto attività curriculari sia per le uscite didattiche, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. L'Operatore Economico nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenuti direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere inviato prima dell'invio di ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti, al fine di consentire le verifiche di esecuzione.

L'Ente Appaltante si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti. Esso, inoltre, si riserva la facoltà di esercitare periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito dell'esecuzione del servizio da parte dell'Operatore Economico. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2.20 Sede operativa "rimessa" / ricovero mezzi

L'Ente Appaltante mette a disposizione dell'operatore N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi:

- in Località Berra, V. Montessori, nella zona palestra/nido comunale;
- in Località Ro, in P.zza Libertà, n. 1, nella zona adiacente alla residenza comunale secondaria.

L'Operatore Economico ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di dotarsi di una diversa sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell'Operatore Economico a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante limitazione dell'accesso alla stessa al solo personale autorizzato. Qualora la sede o i luoghi di ricovero dei mezzi fossero diversi da quelli messi a disposizione dell'Ente, gli stessi dovranno essere approvati dall'ente stesso.

ART. 3 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di

cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente Appaltante per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Ente Appaltante acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Ente Appaltante ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81/2008, recante "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", per il presente appalto gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori dell'operatore economico (autisti) e gli accompagnatori dell'operatore che svolge il servizio di sorveglianza, nelle fasi di organizzazione e monitoraggio delle salite e discese degli utenti, dato che, durante le percorrenze, tutti i trasportati rientrano nella categoria "passeggeri" e pertanto rientrano nella copertura assicurativa inerente al trasporto medesimo. Inoltre, si possono verificare ipotesi marginali in cui il personale comunale, che effettui controlli sulla modalità di esecuzione del servizio, si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi o che il personale ausiliario scolastico si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto.

La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta pertanto necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano notevoli rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Ente Appaltante, o chi per esso, e quello dell'operatore economico. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero).

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Operatore Economico in particolare dovrà:

1. istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza
2. adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
3. fornire al personale impiegato nel servizio di ausiliarie il vestiario e i dispositivi di protezione individuale.

L'Operatore Economico dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (basso e medio rischio) ed al primo soccorso, in particolare per il personale addetto all'asilo nido, comprovata da appositi attestati. L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. L'inosservanza

delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

ART. 4 DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA

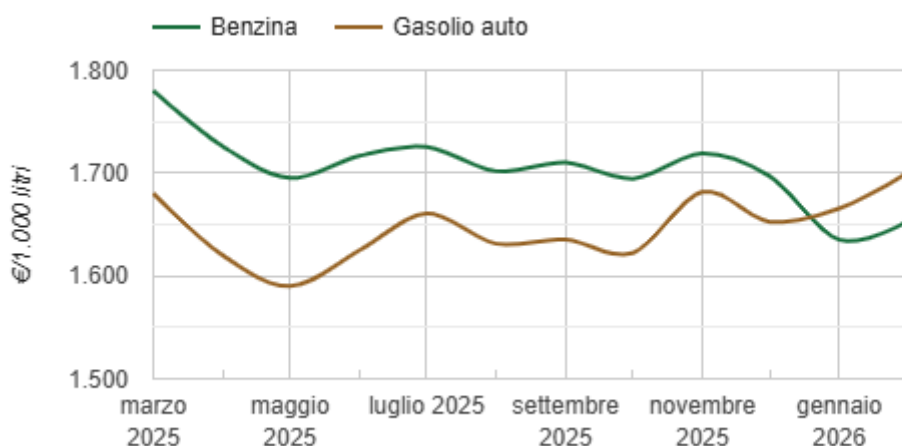
L'importo a base di gara è stato determinato in forza delle modalità di svolgimento dei servizi nell'ultimo triennio e al trend di iscrizioni registrate.

4.1 Stime

L'importo annuale complessivo stimato a base di gara (I.V.A. esclusa) si basa:

a) sul prezzo carburante

Prezzi mensili carburanti ricavate dal sito Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Statistiche energetiche e minerarie



Marzo 2025: 1,68032 - Maggio 2025: 1,58986 - Luglio 2025: 1,66083
Settembre 2025: 1,63531 - Novembre 2025: 1,68175 - Gennaio 2026: 1,66547

Costo medio carburante: $\text{€ } 9,91354 / 6 = \text{€ } 1,65226/\text{lt.}$ Dato che la tendenza attuale pare in rialzo, con valori al lt. vicini a € 2,00. Si intende considerare ulteriore media tra il primo prezzo e quest'ultimo $(\text{€ } 1,65226 + \text{€ } 2,00) = \text{€ } 3,65226 / 2 = \text{media € } 1,82613$

La percorrenza media effettiva con un litro di gasolio è di circa 5 km/l dato che la percorrenza media effettiva a seconda del mezzo è pari a:

6 km/l per i mezzi da 28 a 38 posti,

4 km/l per i mezzi da 39 a 49 posti,

a) Incidenza carburante per ogni Km. $\text{€ } 1,82613 / 5 = \text{€ } 0,37$

b) sui costi fissi dei veicoli

Il costo per l'utilizzo del veicolo comprende inoltre: ammortamento, assicurazione R.C. e tassa di circolazione e nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso.

- **Ammortamento** → Supponendo un costo medio stimato automezzo pari a circa: € 100.000,00 (al netto di IVA)

e una vita media di automezzo pari a 10 anni, la quota ammortamento annua sarà di circa € 10.000,00 che rapportato a 9 mesi (durata effettiva del servizio per anno scolastico) = € 7.500,00 X 5 = totale ammortamento annuale € 37.500,00

b.1) € 37.500,00 / 92100 (km annui) = € 0,41 (incidenza ammortamento per km)

- **assicurazione R.C. e tassa di circolazione** → Il costo del premio assicurativo e la tassa di circolazione dei mezzi utilizzati pari ad una stima di circa € 3.000,00 X 5 = € 15.000,00

b.2) Incidenza al km per Assicurazione R.C. e Tassa di Circolazione = € 15.000,00 / 92100 km/annui = 0,16

c) costi manutenzione, governo e pulizia mezzi

Il costo della manutenzione (solo ordinaria, in quanto quella straordinaria rimane in capo all'operatore economico) comprende tutte quelle spese necessarie affinché i mezzi utilizzati possano operare in piena efficienza ed in totale sicurezza, nel rispetto delle Norme vigenti.

Sono compresi pertanto i costi legati alle riparazioni, al cambio periodico dei filtri, dei lubrificanti, di pneumatici, dei freni e comunque di tutte quelle parti soggette ad usura, oltre alle spese per tagliandi, revisioni degli automezzi.

Il costo della manutenzione è legato proporzionalmente ai chilometri percorsi e alla tipologia dei mezzi impiegati.

c.1) Si consideri indicativamente una incidenza di circa € 0,40 per km

Per i prodotti di pulizia mezzi si considera un costo di circa € 500,00 per mezzo/anno
€ 500,00 X 5 = 2.500,00 anno

c.2) Incidenza al km per pulizie = € 2.500,00 / 92100 km/annui = 0,03

d) costi per personale

si considerino Hr. 32/settimana X 5 autisti = 160 Hr./settimana (attività ordinaria servizio scuolabus e attività direttamente correlate al servizio scolastico standard) X 4 settimane = 640 Hr. mese X 10 mesi calendario scolastico = Hr. 6.400 Hr./anno al costo orario di circa € 22,00/Hr. = **€ 140.800,00**

In base alle tabelle retributive generali per ferrotranvieri, i cui riferimenti tabellari sono disponibili al seguente link:

[Retribuzione CCNL Autoferrotranvieri](#): considerando parametro 183 macchinista operatore

TABELLA COSTO DEL LAVORO
CCNL Autoferrotranvieri
Tabella vigente da agosto 2026
PARAMETRO 183 (con 3 scatti di anzianità)
Minimo Tabellare € 1.419,82
Contingenza € 540,51
TDR € 54,01

EDR (2024) € 41,83
 Mensa € 16,53
Scatti (3) € 83,49
 Totale A € 2.156,19
 Rateo 13° € 179,68
 Rateo 14° € 179,68
 Ferie € 185,67
 TFR € 148,99
 Totale B € 694,03
 Contributi Inps/Inail € 855,07
 Prev.Complementare € 0,57
 Fondo Assicurativo € 12,00
 Totale C € 867,63
 Costo mensile (Totale A+B+C) € 3.717,85
 Divisore fisso CCNL Autoferrotranvieri € 169,00
Costo orario par.183 (con 3 scatti) € 22,00

Incidenza al km per autisti = € 140.800,00/ 92100 km/annui = 1,53
--

e) costi amministrativi

spese vive di segreteria per attività di back office, comunicazioni, spese telefoniche, postali, connessioni etc... = costo stimato di circa € 2.000,00 / anno per linea X 5 linee = € 10.000,00

Incidenza al km per attività amministrativa = € 10.000,00 / 92100 km/annui = 0,11
--

Totale voci

a) + b.1) + b.2) + c.1) + c.2) + d) + e): (€ 0,37 + € 0,41 + € 0,16 + € 0,40 + € 0,03 + € 1,53 + € 0,11)
= € 3,01

Per detto servizio, come esplicitato nei punti 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4, il Comune HA STIMATO il prezzo al Km € 3,01 + considerando % margine per Utile di impresa

3,32 €/km base di gara + Iva

L'importo annuale complessivo stimato a base di gara (I.V.A. esclusa) si basa inoltre sulla quantificazione delle Hr. per attività di:

- elaborazione amministrativa di report, questionari di gradimento e piano di trasporto e delle successive modifiche in corso di esecuzione (Cfr. paragrafo n. 2.6): Hr. 2,5 / settimana X 4 settimane = 10/mese X 1 addetto alla elaborazione - rendicontazione e coordinamento del servizio = 10 Hr./mese (attività ordinaria direttamente correlata al servizio) X 10 mesi calendario scolastico = **100 Hr./anno**
- Hr. autisti durante le attività per uscite curriculari / uscite didattiche o uscite CRE (Cfr. paragrafo n. 2.7): 180 Hr. anno per ogni autista: 180 Hr. X 5 autisti = **900 Hr. anno**
- Hr. autisti per operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione di mezzi (Cfr. paragrafo n. 2.8): Hr. 2/ settimana per mezzo X 5 autisti = 10 Hr./settimana (attività di pulizia, lavaggio e

sanificazione mezzi X 4 settimane = 40 Hr. mese X 10 mesi calendario scolastico = Hr. **400 Hr./anno**

Complessivo Hr. di cui ai paragrafi: 2.6 – 2.7 – 2.8: 1.400 Hr. / anno ad un costo orario come già indicato sopra € 22,00 /Hr. Oltre a considerare un margine per l'Utile impresa.

Come riassunto nella seguente tabella:

COSTO KILOMETRICO (Paragrafi 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4)						
N. LINEE		TOTALE KM/ANNUO		COSTO AL KM		COSTO KILOMETRICO/ ANNO
5		92.100		€ 3,32		€ 305.772,00
COSTO PER ORE AGGIUNTIVE						
ATTIVITÀ	N. OP.	ORE/ MESE	TOTALE ORE/MESE	COSTO ORARIO	COSTO ORARIO/ MESE	COSTO ORARIO/ANNO (X 10 mesi) comprensivo della % margine utile impresa
Prgf 2.6 – Attiv. amm.	1	10	10	€ 24,31	€ 243,10	€ 2.431,00
Prgf 2.7 - Hr. attiv. uscite	5	18	90	€ 24,31	€ 2.187,90	€ 21.879,00
Prgf 2.8 - Hr. pulizia	5	8	40	€ 24,31	€ 972,40	€ 9.724,00
			140 Hr/mese			€ 34.034,00

TOTALE COSTI TRIENNIO		
VOCE	IMPORTO ANNUO MAGGIORATO	IMPORTO TRIENNIO
Trasporto	€ 305.772,00	€ 917.316,00
Hr. aggiuntive	€ 34.034,00	€ 102.102,00
TOTALE		€ 1.019.418,00

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO E INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA

Il valore dell'appalto è stato stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii come di seguito descritto.

Somme a base appalto		Importo
Km servizio	92.100 km X € 3,32	€ 305.772,00
Ore/anno per attività varie	1400 X € 22,00 + utile d'impresa	€ 34.034,00
Tot. Servizi anno		€ 339.806,00
Tot. triennio		€ 1.019.418,00
Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso		0,00
Importo complessivo triennale		€ 1.019.418,00

5.1 Incidenza costo manodopera

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs. 209/2024 nonché dell'allegato I.01 art. 2, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è: *CCNL Autoferrotrantvieri e Internavigatori (Mobilità – TPL)* individuato al codice unico identificativo I022.

Considerando la retribuzione di parametro / livello 183 (macchinista operatore) con una paga oraria di € 22,00/Hr. e riprendendo quanto sopra ampiamente descritto:

- Costi personale che incidono sul costo chilometrico → si considerino Hr. 32/settimana X 5 autisti = 160 Hr./settimana (attività ordinaria servizio scuolabus e attività direttamente correlate al servizio scolastico standard) X 4 settimane = 640 Hr. mese X 10 mesi calendario scolastico = Hr. 6.400 Hr./anno al costo orario di circa € 22,00/Hr. = **€ 140.800,00 anno**

N. AUTISTI / OPERATORI	ORE/ANNO SCOLASTICO	COSTO ORARIO BASE	TOTALE COSTO/ANNO
5	6.400	€ 22,00	€ 140.800,00
			€ 140.800,00

- Costi personale per Hr. attività varie (prove su strada/pulizie/uscite):

N. AUTISTI / OPERATORI	ORE/ANNO	TOT. ORE/ANNO	COSTO ORARIO BASE	TOTALE COSTO/ANNO
5	180	900	€ 22,00	€ 19.800,00
1	100	100	€ 22,00	€ 2.200,00
5	80	400	€ 22,00	€ 8.800,00
		1.400		€ 30.800,00

Importo complessivo manodopera stimato: (€ 140.800,00 + € 30.800,00) = **€ 171.600,00 X 3 = € 514.800,00** - Come riassunto nella seguente tabella:

TOTALE COSTO MANODOPERA STIMATO		
	COSTO /ANNO	COSTO /TRIENNIO
SERVIZI ORDINARI	€ 140.800,00	€ 422.400,00
ATTIVITÀ EXTRA	€ 30.800,00	€ 92.400,00
TOTALE COSTO MANODOPERA STIMATO	€ 171.600,00	€ 514.800,00

<i>Pertanto Incidenza manodopera:</i>
€ 1.019.418,00: 100 = € 514.800,00 : X → X = 50,50 %

CAPO II – Disposizioni generali

ART. 6 CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, aggiudicata, come da Art. 71, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 integrato con D.Lgs 31 Dicembre 2024, n. 209 (di seguito D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.) per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Costituiscono, altresì, norme di riferimento quelle afferenti alla materia specifica, nazionali, regionali e provinciali, nonché i regolamenti adottati dall'Ente Appaltante, come sotto indicate:

- La normativa europea (Reg. CE 1071/2009 recepita in Italia) prevede **Iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto** per le imprese che effettuano trasporto professionale di persone su strada.
- Le caratteristiche tecniche di autobus e scuolabus stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento (che prevede che l'autista debba essere munito di idoneo CAP - Certificato di Abilitazione Professionale), nonché dal Decreto Ministero trasporti DM 31 gennaio 1997 e dalle successive disposizioni tecniche sui veicoli scolastici e successive modifiche ed integrazioni. Inclusive le successive (es. MIT n. 23/1997) e linee guida aggiornate per sicurezza bambini a bordo.
- T.U. Leggi sulla scuola – Decreto Legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni – Titolo VIII;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 26 “*Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita*”;
- L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “*Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro*”;
- Regolamento Comunale sul trasporto scolastico e Carta dei servizi scolastici.

ART. 7 DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto **ha durata triennale (3 anni scolastici) dal 1° settembre 2026 (data inizio scolastico da definire) al 31 luglio 2029.**

Il servizio dovrà essere svolto per gli **anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029.**

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario scolastico e quindi da definire.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'Operatore economico.

L'Operatore Economico dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione, nonché di verbalizzazione.

L'Operatore Economico, previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale, è tenuta comunque ad iniziare il servizio **successivamente all'aggiudicazione e nelle more della sottoscrizione del contratto.**

È prevista l'opzione di proroga contrattuale per due (n. 2) anni scolastici, rispettivamente 2029/2030 e 2030/2031, attivabile previa richiesta della Stazione appaltante a mezzo comunicazione scritta inviata via PEC all'operatore entro il termine del 31/03 del terzo anno di contratto d'appalto.

Inoltre, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà disporre, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, di una proroga tecnica del contratto per un massimo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara.

ART. 9 SOPRALLUOGO

Al fine di prendere visione dei luoghi di svolgimento dell'appalto e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, è possibile l'effettuazione di un sopralluogo facoltativo; **la mancata effettuazione del sopralluogo non costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara.**

L'effettuazione del sopralluogo avverrà con i termini e le modalità che verranno indicate nel disciplinare di gara a cui si rimanda.

ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente si obbliga a mettere a disposizione dell'operatore i N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi individuati nell'art. 2.19 del presente CSA, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi.

L'ente è, inoltre, tenuto al pagamento delle prestazioni erogate con cadenza mensile nei termini e nei modi indicati nel Capo VII del presente CSA.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue il contratto utilizzando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i servizi e ogni altra prestazione necessaria per l'espletamento dell'oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale il medesimo appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza, con riguardo anche alle esigenze di ogni particolare servizio.

L'Operatore Economico è obbligato a tenere comunque manlevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione e i suoi obbligati saranno così manlevati e tenuti indenni da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Operatore Economico dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione

intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Riva del Po, (**consultabile sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente “[Codice](#)”**), che si impegna a trasmettere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire all'Ente Appaltante prova dell'avvenuta comunicazione.

L'aggiudicatario dovrà garantire la stabilità del servizio, impiegando con continuità gli stessi operatori, assicurando puntualità e rispetto degli orari di servizio ed assicurando le sostituzioni in caso di assenza per ferie, malattie e permessi al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi senza costi aggiuntivi a carico dell'ente.

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare tempestivamente le sostituzioni del personale all'ufficio scuola del comune.

In caso di mancata rispondenza dei requisiti degli operatori, l'Ente Appaltante potrà rifiutarli e l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione con operatori in possesso dei requisiti richiesti.

Tutto il personale è a carico dell'Operatore Economico che si impegna a fornire tutti i supporti necessari ai fini di una corretta formazione e un aggiornamento professionale periodico, secondo le finalità degli obiettivi propri del servizio attivato, supervisione e sistematico coordinamento degli operatori adibiti ai servizi oggetto del presente capitolato.

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto saranno poste a totale carico dell'aggiudicatario che vi provvederà con proprie organizzazioni, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, e, in particolare:

- organizzazioni del personale inutilizzato ivi compreso le sostituzioni delle assenze;
- retribuzioni degli impiegati del servizio, oneri previdenziali, sociali e assicurativi antinfortunistici;
- imposte e tasse e qualsiasi altra spesa derivante dall'assunzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Operatore Economico dovrà, all'avvio dell'esecuzione del contratto, fornire i nominativi del personale adibito all'esecuzione dei servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione all'ente appaltante.

Il RUP e/o il DEC in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, procederà a segnalazione nominativa che verrà indirizzata al referente tecnico dell'appaltatore. Qualora le inadempienze dovessero persistere, sarà facoltà del RUP richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

Tutto il personale dovrà indossare abbigliamento consono oltre ad apposito cartellino di riconoscimento e mantenere un adeguato decoro personale.

L'appaltatore manterrà la disciplina nel servizio osservando e facendo osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e ogni altra disposizione in materia.

L'appaltatore dovrà garantire la reperibilità straordinaria dei propri operatori e la disponibilità ad effettuare incontri con gli incaricati dell'Ente Appaltante che dovessero rendersi necessari per l'organizzazione dell'appalto.

L'appaltatore dovrà indicare, nominativamente, entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque anteriormente all'inizio dell'esecuzione dell'appalto, un referente, coordinatore dei servizi che terrà i rapporti con l'Ente Appaltante dal punto di vista tecnico e amministrativo. Egli sarà il canale comunicativo preferenziale tra l'Ente Appaltante e l'Operatore Economico, pertanto, allo stesso verranno indirizzati gli ordini di servizio, eventuali avvisi/comunicazioni/contestazioni verbali e/o scritte e sarà tenuto alla tenuta e all'invio della documentazione tecnica e contabile prevista.

Il coordinatore dovrà rapportarsi con le figure individuate dall'amministrazione per la cura degli aspetti di organizzazione generale del servizio.

Esso dovrà sempre essere reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio e anche in caso di urgenze ed emergenze; pertanto, l'aggiudicataria dovrà indicare all'ufficio scuola dell'Ente Appaltante i suoi recapiti.

Tutte le contestazioni e inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

In ogni caso l'Ente Appaltante si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale addetto al servizio ritenuto non idoneo al servizio stesso, o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto con l'utenza, o che si sia reso responsabile di inadempienze nelle attività svolte.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Operatore Economico dovrà provvedere alle sostituzioni entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo situazioni di inadempienze molto gravi che richiedono un allontanamento immediato dell'operatore.

11.1 Obblighi del personale addetto alla conduzione di veicoli

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista.

L'Operatore Economico è tenuto a presentare all'Ente Appaltante copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere all'Ente Appaltante per tutto il personale addetto al servizio di trasporto apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

- a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dall'Ente Appaltante per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti autorizzati al prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- d) comunicare all'Operatore Economico e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- e) comunicare all'Operatore Economico ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi

dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;

- h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per Piano di trasporto;
- b) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali, se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- d) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- e) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dall'Ente Appaltante;
- f) delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- g) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- h) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- i) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- j) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

11.2 Accompagnatori

Il Comune di Riva del Po, metterà a disposizione personale adeguato per il servizio di accompagnamento, obbligatorio sulle linee dell'infanzia e opzionale sulle altre linee.

Sarà cura dell'Ente Appaltante comunicare all'Operatore Economico i nominativi degli accompagnatori, eventualmente presenti sulle varie linee, e che si occuperanno di:

- a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata esterna della scuola;
- b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dall'Ente Appaltante per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti i soggetti autorizzati al prelievo dell'utente o persone a ciò delegate.

Il servizio di accompagnatori è un servizio esternalizzato dall'Ente nell'ambito dell'appalto dei servizi educativi e ausiliari, propedeutici ai servizi scolastici. Sarà cura dell'Ente mettere in contatto l'operatore del servizio di accompagnamento con l'operatore del servizio di trasporto affinché

sottoscrivano un accordo di co-responsabilità e prevedano le modalità di organizzazione e di collaborazione al fine di ottimizzare il servizio erogato all'utenza.

ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente:

- nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge n. 136 del 2010;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

CAPO III – Modalità di stipulazione contratto e prezzi

ART. 13 PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari offerti dall'Operatore Economico in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole prestazioni eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12 del relativo All. II.14 nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.

"L'importo complessivo di aggiudicazione indicato in contratto deve intendersi come valore massimo presunto dell'appalto (limite di spesa). La contabilizzazione del servizio avverrà esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante e regolarmente eseguite dall'Appaltatore, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara. Resta inteso che l'Appaltatore

non potrà avanzare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento qualora le quantità effettivamente richieste al termine del contratto risultino inferiori a quelle stimate in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, senza che l'Appaltatore possa recedere dal contratto o pretendere compensi ulteriori rispetto ai prezzi unitari di aggiudicazione."

ART. 14 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

È prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità di applicazione previste dall'allegato II.2-BIS del suddetto decreto legislativo.

Tenuto conto che il codice di classificazione **CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”** individuato per il presente appalto ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.2-BIS al D. Lgs. 36/2023 così come introdotto dal D. Lgs. 209/2024 non risulta tra quelli elencati all'interno della tabella cui al suddetto allegato, la Stazione Appaltante, in applicazione di quanto disposto all'art. 11, comma 4 dello stesso allegato II.2-BIS, ritiene di applicare, ai sensi dell'art. 10 All. II.2bis, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la revisione prezzi l'indice Istat: Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), ECOICOP: **trasporti [07]** individuato quale maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto così come reperibile sul sito di ISTAT al seguente link:

[Prezzi al consumo per l'intera collettività \(Nic\) - mensili dal 2026 \(base 2025\) - Principali dati](#)

La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui sopra con cadenza mensile e comunque non superiore a quella di aggiornamento degli stessi da parte dell'ISTAT e la clausola di Revisione prezzi sarà attivata automaticamente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice come sopra determinato, supererà, in aumento o in diminuzione la soglia del 5%. In tal caso i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 % in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (indice partenza). In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

Qualora si realizzi la condizione per l'attivazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 3 dell'Allegato II.2-bis, fermo restando quanto disposto dall'art. 60, comma 5, D.lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà a dare comunicazione delle somme, in aumento o in diminuzione così come determinate, al RUP e all'Appaltatore.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 24 del presente Capitolato avverrà in conformità dell'allegato II.2-BIS, art. 12, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella seguente modalità: la Stazione Appaltante provvederà al pagamento (o al recupero) delle somme eventualmente spettanti a titolo di revisione prezzi o per imprevisti con cadenza mensile.

Tale regolazione economica avverrà mediante apposito atto di liquidazione, separatamente rispetto alla fatturazione della prestazione mensile ordinaria, previa verifica istruttoria e nei limiti della disponibilità delle risorse accantonate nel quadro economico per imprevisti e revisione prezzi.

CAPO IV - Garanzie e coperture assicurative

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà prestare una “garanzia definitiva” a favore della Stazione appaltante pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si

applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 come successivamente modificato dal D. Lgs 209/2024.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8, nell'art. 117 del Codice dei Contratti.

La garanzia fideiussoria è costituita conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 117 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii. e allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 1.2 o 1.2.1 approvato in All. al D.M. 16 settembre 2022, n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti clausole:

- a. che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante;
- b. che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
- c. che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

La garanzia può essere integrata, a richiesta della Stazione Appaltante, in presenza di maggiori prestazioni previste da atto aggiuntivo.

La garanzia deve espressamente: prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; escludere, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; prevedere, in deroga all'art. 1945 del Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente Appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario.

Emesso il Certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta, senza necessità di ulteriori atti formali.

ART. 16 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste di contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi;

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, preesistenti, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a cose e/o persone terze nell'esecuzione dei servizi. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"(C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati all'esecuzione;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di esecuzione, omissioni di cautele o cura, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1655 c.c.;

A tale scopo l'Operatore Economico dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità, per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto:

- polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamila/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemila/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante stesso. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Operatore Economico sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente Appaltante.

In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli dell'Operatore Economico in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli dell'Operatore Economico, esclusi denaro, preziosi;

- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
 - la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'Operatore Economico alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
 - la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
 - la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo dell'Operatore Economico in avaria o danneggiato;
 - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata della garanzia di "*rinuncia alla rivalsa*" nei confronti dell'Ente Appaltante a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Operatore Economico o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persone e cose;
- polizza RCO, corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa*" nei confronti dell'Ente Appaltante, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) con sotto limite di 1.000.000 (un milione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico, compresi gli accompagnatori.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate in allegato al Piano di trasporto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa (schema 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica, o suo All. parte integrante, deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

- a. che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Ferrara;
- b. che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
- c. che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l'appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In caso di sinistro, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

CAPO V – Avvio dell'esecuzione

ART. 17 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del progetto autorizza l'esecuzione della prestazione.

In base all'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, *“L'esecuzione dei contratti aventi ad oggettoomissis..., servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto ...omissis....., del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchéomissis.... del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”*.

Il DEC si occuperà di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale nel quale sono contenute le indicazioni in merito ai plessi, e ai tragitti per raggiungerli, ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e del personale messi a disposizione. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (Art. 31, co. 2 lett. c) All- II.14 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 8, e 50, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione anticipata del contratto può essere disposta dalla stazione appaltante dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni.

L'esecuzione in via d'urgenza, a sua volta, può essere disposta dalla stazione appaltante quando, secondo quanto dispone il comma 9 del precitato articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., *«ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»*.

Il responsabile del progetto, ravvisata la necessità di provvedere all'esecuzione anticipata del contratto, esperiti i controlli ma in pendenza della sottoscrizione dello stesso, può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico. In tal caso, il DEC, di concerto con il RUP, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito verbale che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Operatore Economico nella misura fissata dalla normativa in vigore.

17.1 - Programma di esecuzione dei servizi

Prima dell'inizio dei servizi l'appaltatore deve predisporre e consegnare al DEC, ai fini della sua approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, un proprio programma di esecuzione, in relazione alle proprie risorse, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data, compatibile con la partenza dei servizi che rimane sospesa. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali, con le modalità di esecuzione, con i piani della sicurezza e con l'eventuale progetto predisposto dall'appaltatore in sede di offerta e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma, sempre compatibilmente con la data di partenza dell'esecuzione del servizio. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la

data prevista per l'inizio dei servizi, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.

L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del Responsabile Unico del Progetto, modifiche o integrazioni al programma dei servizi, anche indipendentemente dal cronoprogramma, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei servizi e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree interessate dal servizio; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice;

L'appaltatore deve consegnare, alla direzione dell'esecuzione, report, monitoraggi e relazioni secondo l'andamento effettivo dei servizi, ogni qualvolta la stazione appaltante ne faccia richiesta. In ogni caso, il programma dei servizi è aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del contratto. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento, può sospendere il pagamento delle prestazioni già erogate.

17.2 - Coordinatore dei servizi

L'appaltatore assicura, tramite il coordinatore dei servizi, l'ordinata organizzazione, esecuzione tecnica e conduzione, garantendo la costante sorveglianza e monitoraggio per tutta la durata dei servizi medesimi e il rispetto della normativa vigente da parte del personale coinvolto.

Prima dell'inizio dei servizi, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del coordinatore dei servizi. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione.

L'appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del coordinatore e del personale, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 18 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In particolare:

- Ai sensi dell'**art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023**, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 15 dell'allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio di interferenze da sopravvenienze gli oneri per la rinegoziazione e riequilibrio del contratto possono essere riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a

disposizione indicate nel quadro economico del progetto, alla voce “*Riequilibrio contrattuale*” e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

18.1 - Proroga del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’**art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.** la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di proroga contrattuale per ulteriori n. 2 (due) anni alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto dei limiti di spesa previsti, al fine di garantire la continuità del servizio del presente appalto.

La proroga potrà essere disposta esclusivamente per comprovate esigenze di continuità del servizio, previa valutazione della convenienza economica e della permanente idoneità dell’appaltatore a garantire i livelli qualitativi del servizio stesso, con provvedimento motivato del RUP, adottato prima della scadenza del termine contrattuale, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 del presente CSA.

La proroga avrà effetto dalla data di scadenza naturale del contratto originario e potrà essere disposta per massimo due anni.

18.2 Proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

In casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà disporre, ai sensi **dell’articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023**, una **proroga tecnica del contratto**.

La proroga tecnica potrà essere disposta esclusivamente:

- quando, alla scadenza del contratto, il nuovo appalto non possa essere reso efficace per **motivi non imputabili alla Stazione Appaltante o all’appaltatore uscente** (ad esempio: sospensive giurisdizionali, ritardi procedurali non prevedibili, forza maggiore) e l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
- con **provvedimento motivato** del RUP o del responsabile del contratto;
- per un periodo **strettamente limitato al tempo necessario** alla stipula e all’avvio del nuovo contratto.

Durante la proroga tecnica il servizio sarà erogato alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti al momento della scadenza del contratto, senza riconoscimento di maggiori oneri o compensi aggiuntivi.

18.3 Disposizioni particolari in merito alle modificazioni soggettive

Per ogni altra modifica contrattuale che si renderà necessaria nel corso dell’esecuzione del contratto, non espressamente prevista nel presente capitolato, si rimanda al D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 19 CONTROLLI

All’Ente Appaltante spetta la supervisione dei propri servizi, consistente nella verifica dell’attività svolta; nello specifico il Responsabile dei servizi educativi e scolastici del Comune di Riva del Po di concerto con il DEC, direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al presente appalto al fine di garantire:

- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- la corretta esecuzione di piani, attività e adempimenti previste dalla proposta tecnica;
- il livello di gradimento degli utenti

L'OPERATORE ECONOMICO, ANNUALMENTE, DOVRA' PROVVEDERE A PROPRIO CARICO L'ESECUZIONE, PER OGNI SERVIZIO, DI ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION, NELLE RISPONDENZE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'ENTE. GLI ESITI DOVRANNO ESSERE PRONTAMENTE TRASMESSI ALL'ENTE.

Il Responsabile dei servizi educativi del Comune e il DEC possono effettuare verifiche in itinere anche con eventuale richiesta di report, proiezioni, relazioni tecnico-descrittive, schede di valutazione e con il coinvolgimento degli utenti dell'aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento dell'esecuzione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività previste. L'aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dalle Amministrazioni. La stazione appaltante di concerto con l'Operatore Economico si riserva la possibilità di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in appalto. Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere ogni sopralluogo sui mezzi che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in appalto, anche su segnalazione di terzi.

ART. 20 VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di corretta esecuzione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'esecuzione dei servizi, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'esecuzione, o dei mezzi impiegati.

La verifica viene effettuata dal Responsabile del progetto o dal direttore dell'esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi dell'Art. 115 e 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e consiste:

- a. nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale;
- b. nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c. nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

CAPO VI - Termini e penali

ART. 21 TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore deve eseguire le prestazioni come di seguito stabilito, per la durata contrattuale, decorrente dalla data del verbale di avvio esecuzione ovvero, in caso di avvio parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio esecuzione.

Fatti salvi i casi di sospensione dell'esecuzione di cui al successivo Art. 26 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto (Art. 121 commi 1 e 2 D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii. per quanto compatibile, osservando le disposizioni dell'Art. 121, come indicato dallo stesso co. 11 del D.Lgs 36/2023 integrato e modificato dal D.Lgs 209/2024), non è ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore:

- l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del contratto, i tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore.

Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell'andamento delle prestazioni e segue annualmente i calendari scolastici stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna, dell'Istituto Comprensivo di Copparo e dai regolamenti interni dell'Ente. Se il cronoprogramma è predisposto facendo riferimento a date fisse di calendario, il direttore dell'esecuzione, fermo restando il termine complessivo di esecuzione, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all'effettivo andamento dei servizi, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi, l'appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei servizi. L'aggiornamento di detti elaborati avviene senza oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza implicito riconoscimento di diritti in favore dell'appaltatore medesimo. In particolare, l'aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all'appaltatore, non comporta alcuna proroga dei termini di esecuzione o altro differimento ai fini dell'applicazione delle penali.

L'esecuzione ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito ad avvio di esecuzione, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa. È fatto salvo quanto indicato nell'All. II.14 CAPO II, Art. 31 co.2 lett.c) D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii. per quanto attiene all'avvio dell'esecuzione anticipata, nonché quanto previsto dall'art. 17 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- comma 8 - fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9;
- comma 9 - L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

Il DEC ordina l'avvio di esecuzione anticipata, mediante apposito verbale, prima della stipulazione, nel cui caso l'Aggiudicataria non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

E' fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, regolata dall'articolo 1456 del codice civile, clausola contrattuale che prevede la risoluzione automatica del contratto in caso di inadempimento di specifiche obbligazioni. Nel Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 36/2023), la risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 122, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo al verificarsi di determinate condizioni, come modifiche sostanziali al contratto o gravi violazioni degli obblighi derivanti dai trattati.

In considerazione della natura del presente appalto non saranno riconosciute le premialità di cui al comma 2-bis dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 22 PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione si applica a carico dell'appaltatore una penale nella misura fissata nel **1,50 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

La penale non può superare, complessivamente, il limite del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1, D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.).

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento del limite massimo sopra indicato, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

Le penali, a cura del direttore dell'esecuzione, sono iscritte in contabilità a debito dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie ove previste che si applicano in occasione dell'emissione del certificato di pagamento riferito alla prima liquidazione utile. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione dell'esecuzione ritenga che il ritardo nell'esecuzione possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche liquidazioni precedenti.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima l'appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri.

Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

➤ Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

➤ Penali attinenti ai veicoli

Qualora l'Operatore Economico utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

Allo stesso modo il Comune irrognerà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico, senza darne comunicazione ufficiale all'Ente. Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

➤ Penali attinenti al personale addetto

Qualora il personale addetto alla conduzione del servizio non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.

Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora l'Operatore Economico non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

➤ Mancata produzione dei report mensili e annuali

In caso di mancata produzione dei report l'Ente Appaltante applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

CAPO VII - Contabilità, pagamenti e varianti

ART. 23 CONTABILITÀ E MONITORAGGIO DEI SERVIZI

Prima dell'emissione della fattura, l'operatore economico invia al DEC il monitoraggio mensile dei servizi prestati con le risorse impiegate (km / linee / corse ed Hr. extra);

Il direttore dell'esecuzione verificherà tale report e lo confronterà con le annotazioni del proprio monitoraggio mensile, inerente ai servizi, rapportandolo anche con il calendario scolastico e i report delle altre attività scolastiche direttamente coinvolte e propedeutiche al servizio stesso (presenza o meno di attività extra scolastiche, sospensioni scolastiche, festività, etc...);

A seguito della verifica di correttezza dei rendiconti dell'operatore, verrà autorizzata la fatturazione. L'esecutore, emette mensilmente fattura relativa alle prestazioni erogate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di partecipazione. I pagamenti sono effettuati unicamente alla mandataria in virtù del mandato collettivo con rappresentanza conferitole dalle mandanti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 68 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii..

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato di corretta esecuzione, viene redatto, in modo contestuale, l'eventuale conto a conguaglio, se dovuto, su prestazioni relative. Il termine per il pagamento della eventuale rata di saldo / conguaglio decorre dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

L'autorizzazione alla fatturazione, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui il presente capitolato o il contratto o il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., prevedano la sospensione dei

pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correttezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessario, nonché il mancato aggiornamento del programma dei servizi sollecitato dal direttore dell'esecuzione. La sospensione non comporta, a favore dell'appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo), previa verifica da parte del RUP della corretta corrispondenza del servizio effettivamente reso e subordinato alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l'amministrazione, per le fatture emesse a decorrere dall'1/1/2015, liquiderà solo l'imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento (sempre da parte dell'Amministrazione) all'Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture emesse nei confronti del Comune di Riva del Po dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente: Comune Riva del Po

Codice Univoco: R6IM2S

Cig dell'appalto

Nome dell'ufficio: Settore Affari Generali

Cod. fisc. P/Iva 02035850383

Data di avvio del servizio: 01/09/2026

Regione dell'ufficio: Emilia Romagna

Provincia dell'ufficio: FE

Comune dell'ufficio: Riva del Po – Località Berra – 44033

Indirizzo dell'ufficio: 2 Febbraio n. 23

Il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 24 del presente Capitolato avverrà in conformità dell'allegato II.2-BIS, art. 12, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella seguente modalità: la stazione appaltante declinerà con l'Aggiudicatario un apposito accordo per dettagliare l'operatività della presente clausola di revisione. Il pagamento delle prestazioni dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente capitolato sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a cadenza mensile.

Mensilmente verrà aggiornato dal DEC il REPORT di monitoraggio esecuzione / avanzamento servizio che contiene:

- la quantità di ogni prestazione eseguita, per ogni servizio, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento dell'erogazione del servizio;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti, intercorsi, relativi ai servizi e che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni e quelle particolarità utili a redigere i verbali di monitoraggio e di andamento del servizio stesso ai fini di stabilirne aspetti qualitativi e criticità;
- l'elenco delle criticità riscontrate in corso di esecuzione e le soluzioni individuate al fine della loro sanatoria.

All'interno del REPORT di monitoraggio vengono conservati anche:

- a) il verbale di avvio esecuzione;

- b) le eventuali varianti, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- c) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- d) gli ordini di servizio impartiti;
- e) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo delle prestazioni con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa, il certificato di ultimazione delle prestazioni con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- g) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- i) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'Art. 121, comma 8, del codice;
- j) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il certificato di corretta esecuzione.

Periodicamente, il REPORT di monitoraggio diviene REGISTRO/VERBALE di monitoraggio periodico che è sottoposto all'esecutore, con invio tramite PEC, per la sua sottoscrizione, in occasione di ogni monitoraggio avanzamento corredato della descrizione di tutti gli avvenimenti più significativi dell'esecuzione, del riferimento alla documentazione probatoria, eventuali allegati, cronologia eventi, esito di verifiche a campione o sondaggi di gradimento etc.... (solitamente 2 volte per anno scolastico: periodo scolastico da gennaio a giugno/luglio e periodo scolastico da settembre a dicembre).

ART. 24 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 e dell'art. 33 "Esclusione dall'anticipazione del prezzo" dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di servizio che non necessita della predisposizione di attrezzature o di materiali non sarà riconosciuta una quota di anticipazione del prezzo.

ART. 25 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale dell'operatore economico uscente, qualora a seguito delle risultanze della procedura di gara si verificasse un cambio di operatore dell'appalto, l'appaltatore subentrante, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico i lavoratori che già vi erano adibiti, qualora disponibili, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Operatore Economico subentrante, fermi gli obblighi derivanti dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di clausole sociali in genere.

A tal fine si riporta il prospetto del personale impiegato nell'ultima annualità scolastica dell'attuale appalto in scadenza il prossimo 31/07/2025, desunto sulla base di quanto dichiarato dall'operatore uscente.

A tal proposito si forniscono alcuni importanti dettagli sul personale attualmente in servizio.

Operatore: **RE MANFREDI SOC. COOP. P.A.**

- Il CCNL applicato è quello delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali).

- Il personale non gode di nessun particolare benefit.
- Non vi sono elementi specifici che possono incidere sul costo del personale.

	Anzianità (scatti)	livello	Tipo Rapporto	h sett	Mansione
Operatore 1	0	C1	Contratto a tempo determinato	38	Autista
Operatore 2	0	C1	Contratto a tempo determinato	38	
Operatore 3	0	C1	Contratto a tempo determinato	30	
Operatore 4	0	C1	Contratto a tempo determinato	30	
Operatore 5	0	C1	Contratto a tempo determinato	30	

25.1 Scioperi

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero del personale l'Amministrazione e/o l'Operatore Economico dovranno, di norma, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni. L'Operatore Economico avrà l'onere di darne ampia comunicazione all'utenza al fine di una corretta organizzazione. Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero. Si precisa che l'Operatore Economico si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.

CAPO VIII – Subappalti e Subcontratti

ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessione di crediti. Non si prevedono specifiche limitazioni al subappalto, salvo quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime in quanto il contratto ha ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante con le modalità indicate al comma 5 del citato articolo 119.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, le clausole di revisione prezzi, così come da comma 2-bis dell'art. 119 del vigente Codice dei Contratti Pubblici devono essere applicate anche al subappaltatore. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese salvo diversa percentuale così come indicata in sede di offerta.

ART. 27 SUBAPPALTO A CASCATA

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. Subappalto a cascata) di cui all'art. 119 co.17 del D.Lgs. 36/2023.

Tale divieto è motivato in ragione della necessità di garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla qualità delle prestazioni e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

In particolare, considerata la tipologia della prestazione e la specificità organizzativa oggetto dell'appalto, che richiedono un coordinamento unitario e diretto tra l'appaltatore e la stazione appaltante, l'ulteriore frazionamento delle prestazioni mediante subappalto a cascata risulterebbe pregiudizievole per la corretta esecuzione dell'appalto, la sicurezza dei soggetti coinvolti e la verifica delle responsabilità esecutive.

CAPO IX- Eccezioni e riserve; ulteriori casi di risoluzione del contratto

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, la competenza è del Foro di Ferrara.

ART. 29 ARBITRATO

È escluso l'arbitrato di cui all'art. 213 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 30 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- esito negativo delle verifiche ai fini del comprovato possesso dei requisiti dichiarati;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di offerta;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o limiti al subappalto;
- protrarsi del ritardo nell'avvio del servizio superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
- mancato adeguamento agli adempimenti prescritti, oggetto di contestazione scritta volta ad eliminare le difformità riscontrate in sede di verifica di conformità oltre il termine di 7 giorni naturali e consecutivi;
- nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione di contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- per violazione da parte dell'aggiudicatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui all'art. 15 del presente Capitolato;

- in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dall'aggiudicatario;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 33;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione eventualmente prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito dell'Appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

CAPO X- Ultimazione dei servizi e certificato di regolare esecuzione

ART. 31- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 38 e All. ii.14, capo ii D. Lgs. 36/2023)

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27, All. II.14, CAPO II del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7 All. II.14, CAPO II del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni prescritte, ferma restando la facoltà del D.E.C. di procedere direttamente alla relativa verifica. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

CAPO XI- Varie

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA *PRIVACY*

I dati e le informazioni richieste, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti si rimanda al link: [Comune di Riva del Po](#) per visualizzare l'allegato "Trattamento Dati" – Informativa Privacy del seguente appalto.

ART. 33 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 34 PANTOUFLAGE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti del Comune di Riva del Po per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii.

L'Operatore Economico è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.